

□ **Mozione n. 347**

presentata in data 28 marzo 2018

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Prime indicazioni operative per la applicazione della L. 119/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, pubblicata sulla G.U. n. n. 182 del 05 agosto 2017”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Visto che:

- il DM 1° febbraio 1991, pubblicato nella GU n. 32 in data 7 febbraio 1991, all'articolo 5 prevede l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività: “5. Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni. Le predette prestazioni sono parimenti esenti quando derivino da obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività”.

Considerato che:

- anche la Delibera della Regione Marche n. 1075 del 30/07/2008 prevede l'esenzione alla partecipazione delle spese sanitarie in caso di vaccinazione obbligatoria (scheda numero 35 codice P03): “Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lettere b del D.lgs. 124/1998 – prima parte) profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001 n. 465”;

Constatato che:

- con la circolare del 22 agosto 2017 – prot. N.812433/GRM/SAN/P – la giunta regionale forniva prime indicazioni per la uniforme applicazione sul territorio regionale della legge n. 73/2017, e nello specifico sulla parte “Ulteriori indicazioni” affermava testualmente: “Vista la possibile richiesta da parte dei genitori di attività di controllo laboratoristico delle vaccinazioni effettuate o dell'immunità acquisita a seguito di infezione naturale, si ritiene opportuno segnalare, In merito all'utilizzo della categoria di esenzione “P03 - Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata”, che la circolare ministeriale N. 0025233 del 16/08/2017 già citata, raccomanda che le Regioni sensibilizzino “Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè quando abbiano, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. A tal proposito si sottolinea che non è prevista gratuità per tali test. che sono, quindi, a carico dell'assistito”;

Ritenuto che:

- una circolare, sia essa ministeriale o regionale, può interpretare una legge, ma non può né modificarla né riscriverla;
- molte sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione affermano che le circolari amministrative costituiscono solo atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti; esse vincolano solo i comportamenti degli organi operativi sottordinati dell'ufficio e quindi non possono creare certo un diritto né possono limitare il cittadino.

IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale

Nell'esercizio della funzione attribuitagli dallo Statuto della Regione Marche di sovrintendere all'azione amministrativa, ad intervenire attraverso il dirigente del Servizio Sanità affinché sia verificata la correttezza di quanto asserito nella circolare, di cui al protocollo N.812433/GRM/SAN/P, in merito alla non gratuità dei test e conseguentemente sia adottata una nuova circolare, coerente con il DM 1 febbraio 1991 e la DGR N.1075/2008, al fine di evitare che possa essere fuorviante per i cittadini interessati ai test.